

17.11.59 | UCC 1-4-60  
Scab 31-3-60

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE - NORMATIVO E SALARIALE  
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CASEARIE DELLA PROVINCIA  
DI MODENA**

Il giorno 17 novembre 1959 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del Direttore Dr. Ferruccio Fertilio assistito dal Segretario Sig. Leonida Falghera

f r a

Ass. delle Cooperative per la Trasformazione dei Prodotti Agricoli della Provincia di Modena, rappresentata dal Sig. Pietro Quadri assistito dal Signor Bertuzzi Franco,

La Federazione Provinciale delle Cooperative, rappresentata dal Sig. Padovani Albano, assistito dal Sig. Vignoli Giorgio,

Unione Provinciale Cooperative di Modena, rappresentata dal Sig. Vecchi Mag. Giuliano

e

La Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal Sig. Romolo Dini, assistito dal Sig. Pierino Menabue e dalla Sig.ra Piera Rebecchi

la Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dal Dr. Gian Franco Baldini assistito dal Sig. Coli Giovanni

La Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal Sig. Gian Carlo Dotti

La ALAC rappresentata dal Sig. Castagnetti Sergio, assistito dal Sig. Ruscelli Tullio.

E' stato stipulato il presente contratto Normativo Salariale per i dipendenti di aziende casearie Cooperative e Associazioni Similari della Provincia di Modena.

Art. 1. Il presente contratto Normativo Salariale di Lavoro, si applica a tutti i dipendenti da aziende casearie della Provincia di Modena.

Art. 2. Decorrenza. Il presente contratto decorrerà dal 1° Aprile del 1960 e avrà la durata di anni 2. Si intenderà rinnovato per uguale periodo qualora una delle parti non lo abbia disdetto a mezzo di lettera raccomandata R.R. almeno tre mesi prima della sua scadenza. Le sole tabelle salariali avranno decorrenza dal 1° aprile 1959.

Art. 3. Assunzione e documenti. In conformità ~~sia~~ con le vigenti disposizioni legislative sulle discipline del Collocamento, l'assunzione dei lavoratori da parte delle aziende casearie, capo-casaro compreso, deve essere effettuata tramite l'Ufficio di Collocamento.

L'assunzione dei lavori deve risultare da impegno scritto e firmato dalle parti interessate in conformità dell'allegato n. 1.

Il capo-casaro sarà assunto e retribuito per 12 mesi all'anno. Gli altri saranno assunti e retribuiti per l'effettivo lavoro prestato.

I lavoratori, all'atto dell'assunzione al lavoro, dovranno depositare nelle mani dei rappresentanti e titolare dell'azienda casearie oltre certificati di lavoro o di abilitazione tecnica, i seguenti documenti:

./.

- a) libretto di lavoro;  
b) tessera e libretto delle assicurazioni sociali;  
c) libretto assicurazione malattie;  
d) certificato penale, e richiesta del datore di lavoro, di data non anteriore a tre mesi;  
e) stato di famiglia, se capo famiglia.

Nel caso in cui i lavoratori di cui sopra fossero sprovvisti di tali documenti, fatta eccezione per il libretto di lavoro, sarà cura della direzione casaria procurarglieli.

Della conservazione di tali documenti si rende responsabile l'azienda stessa, la quale dovrà restituirli aggiornati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4 Periodo di prova. I lavoratori assunti, ad eccezione del capo casaro, saranno sottoposti da parte dell'azienda assuntrice ad un periodo di prova della durata massima di due settimane. I lavoratori che al termine del periodo di prova non venissero confermati e non intendessero accettare le condizioni di quel presente contratto, lasceranno senz'altro il caseificio e ad essi verranno pagate le giornate di lavoro compiute in base alla paga stabilita per la categoria nella quale hanno prestato la loro opera.

Art. 5 Visita medica. Prima della conferma in servizio, tutti i lavoratori potranno essere sottoposti a visita medica da parte di un medico di fiducia delle parti.

Art. 6 Qualifica. Per prestatori d'opera si intendono:

- capo-casaro;
- operaio di 1° categoria;
- operaio di 2° categoria;
- apprendista.

Il capo casaro è lo specialista della lavorazione in quanto dispone, nell'ambito del caseificio, la trasformazione del latte e la manipolazione dei latticini, nel tempo, nel luogo e con i mezzi tecnici che gli sembrano più idonei, essendo le funzioni di carattere direttivo e amministrativo affidate al rappresentante e gestore dell'azienda.

L'operaio di 1° categoria, quello di 2° categoria e l'apprendista secondano il capo casaro in tutti i suoi lavori e, pur essendo alle dipendenze dell'azienda, gli sono subordinati. L'apprendista è quel lavoratore di età superiore ai 16 anni, che non ha superato il periodo di tirocinio (minimo due anni).

Art. 7 Mano d'opera. Il numero degli operai da adibirsi nei caseifici dovrà essere commisurato alle necessità della lavorazione, nell'ambito delle leggi sul lavoro vigenti e delle norme del presente contratto.

Art. 8 Riposo settimanale. Per le esigenze dell'industria casaria il riposo settimanale che rimane fissato nella misura di un giorno alla settimana salvo le deroghe autorizzate dalla legge, anziché coincidere con la domenica può essere concesso anche in un altro giorno della settimana. Ciò sarà deciso di comune accordo con il responsabile dell'azienda casaria ed il capo casaro.

Art. 9 Orario di lavoro. Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere e 48 ore settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.

In ogni caso per le ore straordinarie valgono le norme di cui all'articolo 14.

Art. 10 Retribuzioni. Il salario da corrispondere ai dipendenti delle aziende casearie è il seguente:

	Salario	es. 26
Capo Casaro	L. 40.666	
Operaio di 1° categoria (sup. 20 anni)	" 33.130	
Operaio di 1° catog. (18-20 anni)	" 32.056	
Operaio 2° catog. (sup. 20 anni)	" 30.435	
Operaio 2° catog. (18-20 anni)	" 29.135	
Apprendista sopra ai 20 anni	" 26.258	
Apprendista dai 18 ai 20 anni	" 25.013	
Apprendista dai 16 ai 18 anni	" 21.103	
Apprendista inferiore ai 16 anni	" 16.403	

Alla retribuzione di cui sopra verrà aggiunta l'indennità di contingenza in misura pari a quella in vigore per i lavoratori della industria della Provincia di Medona.

Le retribuzioni stesse sono state fissate presupponendo che il latte sia consegnato dai produttori direttamente al caseificio.

Nel caso in cui il trasporto del latte si effettui da parte del personale addetto al caseificio (Capo-casaro e suoi aiutanti) oltre le tariffe salariali si concordano le seguenti indennità:

- fino al 20% sul totale del latte conferito annualmente, nessuna indennità
- dal 21% al 50%: L. 50 al quintale
- dal 51% al 80%: L. 40 al quintale
- dal 81% al 100%: L. 30 al quintale.

Le parti confermano che i salari dovranno riferirsi alle qualifiche attribuite all'atto dell'assunzione.

Qualora dovessero intervenire aumenti delle retribuzioni nella industria lattiero-casearia, le parti si impegnano entro 30 giorni dalla avvenuta concessione di detti, di incontrarsi per provvedere alla stipulazione di contratti per adesione.

Art. 11 Indennità speciale. Le parti, tenute presenti le particolari caratteristiche del settore, convengono la istituzione di una indennità speciale mensile nelle seguenti misure:

- Capo casaro	L. 3.775
- Operaio di 1°	" 3.400
- Operaio di 2° sopra ai 20 anni	" 3.224
- Operaio di 2° 18-20 anni	" 2.995
- Apprendista sopra ai 20 anni	" 3.016
- Apprendista dai 18-20 anni	" 2.766
- Apprendista dai 16-18 anni	" 2.153
- Apprendista inferiore ai 16 anni	" 1.487

Art. 12 Compensi al Capo casaro. A compensazione dell'illimitato orario di lavoro feriale e festivo, riposo compensativo, ferie da della custodia patrimoniale dell'azienda, al Capo Casaro verrà concesse gratuitamente quanto segue:

- a) casa igienica ad uso abitazione, per se e famiglia, con annessi rustici;
- b) latte, burro, sale, legna, luce, per il ristretto consumo familiare;
- c) Kg. 30 di formaggio all'anno;
- d) pollaie con diritto di tenere non più di 20 galline e non più di due covate di novelli.

Per quei caseifici che non hanno allevamento suini, i capi di pollame non avranno limitazione purchè custoditi entro un recinto.

e) Per quei caseifici che hanno l'allevamento e l'ingrasso dei suini il capo casaro avrà diritto di scegliere un suino del peso di Kg. 150-180 che l'azienda gli cederà con la riduzione del 30% sul prezzo di mercato. Per quei caseifici invece che non hanno suini, sarà fornito dall'azienda il porcile e lo siero occorrente per l'allevamento e l'ingrasso del suino per un familiare.

Art. 13 Compensi per gli altri dipendenti. L'azienda concederà gratuitamente al personale dipendente, esclusi i familiari del capo casaro, per il periodo di lavorazione del latte:

- a) un litro di latte al giorno
- b) 2 Kg. di burro al mese per i non conviventi con il casaro e un Kg. e mezzo per i conviventi.

I caseifici che non potranno o non vorranno concedere i compensi di cui sopra in natura, dovranno corrisponderli in denaro.

Art. 14 Maggiorazione per lavoro straordinario, notturno, festivo ecc.

A tutti i dipendenti del caseificio, escluso il capo casaro, per tutte le ore straordinarie feriali, festive, notturne, festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia, ferie, indennità di licenziamento ed ogni e qualsiasi istituto derivi esso da obblighi contrattuali e di legge (esclusi gli assegni familiari) verrà corrisposta una maggiorazione del 50% da calcolarsi sul salario, sulla contingenza e sulla indennità speciale.

Art. 15 Premio per l'allevamento dei suini. L'azienda casearia concederà al personale dipendente, per l'allevamento dei suini, un premio pari all'8% (otto per cento) dell'utile netto ricavato dalla vendite degli stessi, da ripartirsi nella seguente misura: 4% (quattro per cento) al capo casaro e 4% (quattro per cento) agli altri dipendenti in parti uguali.

Sono ammessi accordi tra le parti, semprechè il premio che verrà corrisposto non sia inferiore a quello sopra fissato.

Art. 16 Premio buona riuscita formaggio. L'azienda casearia concederà al capo casaro un premio di L. 19 (diciannove) per ogni quintale di latte lavorato, semprechè la partita raggiunga il 90% di formaggio scelto mercatile 0-1 e L. 2 in più per ogni 1% dal 91 compreso al 100%.

./.

Art. 17 Gratifica natalizia e festività. Al Capo casaro, la corrispondenza della gratifica natalizia e delle festività nazionali e infra-settimanali, avverrà a termini di Legge.

Art. 18 Indennità di carepane. Al solo Capo casaro, la indennità di carepane verrà corrisposta secondo le norme di Legge.

Art. 19 Indennità di licenziamento al capo casaro. La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento dà diritto al capo casaro a percepire una indennità, raggugliata alla retribuzione globale di fatto, nella seguente misura:

- a-) giorni 7 (ore 56) per ogni anno di anzianità fino al 5° anno compiuto;
- b-) giorni 10 (80 ore) dal 6° al 10° anno compiuto;
- c-) giorni 12 (96 ore) dall'11° al 15° anno compiuto;
- d-) giorni 15 (120 ore) oltre il 15° anno compiuto.

La indennità di cui sopra si applica per l'anzianità maturata posteriormente al 1° aprile 1951.

Per l'anzianità maturata sino al 31 marzo 1951, l'indennità di cui trattasi verrà corrisposta nella misura di giorni 3 per ogni anno di anzianità maturata.

L'anzianità già maturata al 31 marzo verrà calcolata agli effetti dell'applicazione delle maggiori indennità di cui ai punti a-b-c-d del presente articolo.

Art. 20 Dimissioni del capo casaro. Nel caso in cui il capo casaro intenda dimettersi, dovrà dare preavviso scritto, con lettera raccomandata R.R., diretta alla direzione dell'azienda entro il 25 novembre.

Per la indennità di dimissione, valgono le norme del vigente contratto nazionale per gli addetti all'industria casearia: e cioè

- fino a 5 anni di anzianità - 50% della indennità di licenziamento di cui all'art. 18;
- oltre i 5 anni fino a 10 anni - 75% dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 18;
- oltre i 10 anni - 100% dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 18.

Art. 21 Disdetta al capo casaro. La disdetta al capo casaro deve essere data entro il 25 novembre. Per tutti i caseifici della Provincia di Modena rappresentati dai firmatari del presente contratto, la disdetta al capo casaro deve essere data spiegando i motivi che l'hanno determinata.

Il capo casaro regolarmente disdetto dovrà ritenersi sciolto dal rapporto di lavoro e dovrà sgombrare la casa e annessi rustici entro il 25 marzo dell'anno successivo.

Dichiarazione a verbale:

- La notifica di disdetta non deve formare oggetto per stipulare condizioni salariali meno vantaggiose per il capo casaro, di quelle fissate dal presente contratto di lavoro e dal quello successivo.

Le Organizzazioni firmatarie raccomandano ai titolari e ai rappresentanti dei caseifici di notificare la disdetta solo quando vi sia il concreto intendimento di sostituire il personale, tanto più che la disdetta con successiva riassunzione non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti.

Art. 22 Modalità di pagamento. La retribuzione ed i relativi accessori, dovranno essere pagati a mensilità anticipate a tutti i dipendenti della azienda casearia.

Art. 23 Trattamento di malattie e di infortunio non sul lavoro. L'assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla ditta entro 24 ore; salvo caso di giustificate impedimentate. Alla comunicazione darà seguito l'invio del certificato medico di prima visita.

L'azienda potrà fare controllare lo stato di malattia ad ogni sua fase da un medico di sua fiducia.

Per il periodo di assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro l'operaio non in prova, ferma restando la corresponsione degli assegni familiari nella misura e per la durata previste dall'istituto mutualistico, avrà diritto alla conservazione del posto per 4 mesi; trascorso tale termine massimo, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare dell'invalidità o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro sarà risolto di diritto.

L'operaio che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario.

Al capo caseario è concessa la facoltà di farsi sostituire da persona di fiducia delle parti a proprie spese, ferma restando il periodo massimo di 4 mesi.

Art. 24 Inferni sul lavoro. Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al datore di lavoro il quale provvederà affinché sia completata la stesura della denuncia di legge, se del caso. Durante la degenza dovuta a causa di infortunio avrà diritto alla conservazione del posto per il periodo previsto dall'art. 22. Resta convenuto che la conservazione del posto sarà esclusa per gli operai non ammessi a prestazioni da parte dell'istituto assicuratore.

L'operaio che entro 3 giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.

nel caso in cui l'operaio infortunato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.

Art. 25 Trapasso, cessazione e trasformazione di azienda. In caso di trapasso, cessazione e di trasformazione dell'azienda casearia, tutti i dipendenti di questa conservano i diritti derivanti dal presente contratto, salvo che il rapporto di prestazione d'opera sia stato già risolto e terminato.

Art. 26 Base quantitative e qualitative.

1- In considerazione che gli effetti delle fermentazioni anticasearie si manifestano, assai spesso, dopo mesi dalla fabbricazione del formaggio, il capo caseario ha il diritto di fare effettuare dei controlli preventivi al latte di ogni singolo conferente e comunque ogni qualvolta sia necessario in conseguenza delle difficoltà che dovesse incontrare nella fabbricazione del formaggio.

Tali controlli verranno effettuati e da chimici e da tecnici specializzati.

sati in materia lattiero-casearia sempre d'accordo col capo dell'azienda affinché il controllo non resti limitato alle caratteristiche del latte, ma esteso anche alla sua lavorazione.

Se da accertamenti avvenuti, le anomalie della fabbricazione del formaggio grana risulteranno attribuite alla qualità anticasearia del latte, l'imprenditore è che per esso dovrà provvedere con propri mezzi alle spese per i detti accertamenti ed alla eliminazione delle cause?

Per tale scopo dovrà far sì che i conferenti latte si attenano scrupolosamente alla pratica attuazione dei consigli impartiti dal personale che effettuerà i controlli di cui sopra.

Da parte sua il capo caseario si adopererà diligentemente ed attivamente per la migliore riuscita dei prodotti esamando tutti gli accorgimenti dettati dalla tecnologia casearia a sua conoscenza.

E' fatto obbligo alle due parti interessate di sanotare nel giornale di fabbricazione il periodo relativo agli accertamenti ed ai rilievi fatti.

Il capo caseario è tenuto a consegnare all'azienda casearia tutti i prodotti e caseami ricavati dalla trasformazione del latte, fatta eccezione per le quote di sua spettanza. In conseguenza della mancata osservanza di tale precisa obbligo contrattuale, il capo caseario è passibile delle sanzioni disciplinari previste dai contratti nazionali di categoria.

Indipendentemente dai controlli normali, l'azienda casearia e il suo rappresentante hanno piena facoltà di fare eseguire, e di incaricare persone di fiducia, tutti gli accertamenti periodici al fine di stabilire la resa effettiva di burro e di formaggio.

Il capo caseario è tenuto ad aggiornare il giornale di fabbricazione e di esibirlo ad ogni richiesta dell'azienda. Nel caso che questo abbia disposto per la consegna della panna ad una creameria, il capo caseario è tenuto alla registrazione sul giornale di fabbricazione delle rese in burro di volta in volta comunicate.

Gli accertamenti ai fini delle rese quantitative e qualitative dei prodotti caseari dell'annata dovranno essere compiuti entro e non oltre il 20 dicembre della stessa anno di fabbricazione.

2 - Per quanto riguarda la resa del latte, tenuto calcolo che per un complesso di cause si possono riscontrare anche differenze notevoli, dovranno essere effettuati periodicamente appropriati controlli per la ricerca del contenuto grassi ed il residuo magro del latte di massa, accompagnati contemporaneamente da controlli di pesatura dei prodotti. I risultati dei controlli verranno annotati su apposito registro.

3 - In quei caseifici nei quali l'imprenditore non ha voluto fare eseguire, malgrado gli avvertimenti e gli inviti del capo caseario, gli opportuni controlli tendenti a rilevare nel latte le cause di anormale riuscita qualitative e quantitative dei prodotti, il capo caseario viene escluso da ogni responsabilità.

4 - In altri casi invece, ove la mancanza dei controlli sia dovuta al capo caseario, questo è tenuto a rispondere delle rese quantitative e qualitative dei prodotti sulla base media riscontrata nei diversi caseifici della zona fra essi assomiglianti nelle caratteristiche generali.

5 - In mancanza di pacifico accordo fra le parti, nel caso di controversie che dovessero sorgere sui risultati a fine lavorazione, l'esame di esse verrà demandato a due esperti caseari da nominarsi fra le parti i quali do

vanno dare il loro giudizio in base ai risultati dei controlli effettuati durante l'annata casearia. Nel caso in cui tali controlli non siano stati effettuati vale quale contenute nei comma 3) e 4).

6 - Nel caso in cui si effettui la distribuzione del siero, esse dovrà essere distribuite nell'orario fissato di comune accordo con i rappresentanti dell'azienda ed in nessun caso fuori dell'orario stesso.

E' assolutamente vietato usare per il trasporto del siero i recipienti che si usano per il latte; nelle eventualità che i produttori commetteressero tale infrazione il casaro può rifiutarsi di accettare il latte.

Art. 27 Controversie. Le controversie relative al presente contratto dovranno prima dell'azione giudiziaria essere sottoposte alle rispettive Organizzazioni Sindacali di categoria, per il tentativo di conciliazione.

Per le controversie eventualmente nascenti in relazione all'art. 7 non risolte attraverso la normale discussione da parte delle Organizzazioni Sindacali, ad istanza di una delle parti potrà essere richiesto parere consultivo ad una Commissione di tre esperti di cui uno designato dalla Camera di Commercio, uno dall'Ispettorato Agrario ed un terzo dall'Istituto sperimentale di Zootecnia.

Art. 28 Condizioni di miglior favore. Il presente contratto abolisce tutti quelli stipulati singolarmente che prevedono un trattamento inferiore, fermo restando le condizioni di miglior favore in atto.

Il presente accordo non si applica ai lavoratori che abbiano convenuto forma di appalto o comunque di partecipazione all'andamento economico dell'azienda.

Art. 29 Affissioni. Copia del presente contratto deve essere affissa in ogni caseificio in luogo ben visibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. L'ASS. COOP. LAV. PRODOTTI AGRICOLI

*Quaranta Antonio*

P. LA FEDERAZIONE COOPERATIVE

*Federazione Cooperativa*

P. EXXEE L'A.L.A.S.

*Costantini*

P. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E M.C.

*Federazione*

P. LA CAMERA DEL LAVORO

*Gianni Romano*

P. L'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE

*Barbieri*

P. UNIONE ITALIANA DEL LAVORO

*Unione Italiana del Lavoro*

P. L'UNIONE PROV. COOPERATIVE

*Federazione*



Il sottoscritto \_\_\_\_\_ imprenditore della  
azienda casearia \_\_\_\_\_ posta nel Comune  
di \_\_\_\_\_ assume alle proprie dipendenze dal \_\_\_\_\_  
alle condizioni contemplate nel contratto provinciale normativo sala-  
riale per i dipendenti delle aziende casearie 1° aprile 1960 in quali-  
tà (1) \_\_\_\_\_ il sig. \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_

Firma del lavoratore

Firma dell'imprenditore della  
azienda

Data li \_\_\_\_\_

- 1) specificare se: capo caseario; operaio di 1° categoria, operaio di 2°  
categoria o apprendista.

Dichiarazione a verbale

La CODL dichiara di non riconoscere l'Associazione Libera autonoma Casotecnici quale Organizzazione Sindacale dei lavoratori dipendenti firmatari del presente contratto di lavoro in quanto non è una Organizzazione Intercategoriale né affiliata ad una organizzazione nazionale che gli conferisca il mandato alla firma di contratti di lavoro come è nell'uso e nelle consuetudini in atto nel nostro Paese.

Il Rappresentante dell'ALAC Signor Castagnetti Sergio, dichiara che ai sensi delle disposizioni di legge sulle libere associazioni, il riconoscimento di dette Associazioni non risulta demandato alla Camera del Lavoro.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

